

**I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
E
DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO**

I Bisogni Educativi Speciali secondo l'ICF (*International Classification of Functioning*, OMS, 2002)

- «Il Bisogno Educativo Speciale (*Special Educational Need*) è **qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento**, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, **dovuta all'interazione dei vari fattori di salute** secondo il modello ICF dell'OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata»

(D. Ianes, *Bisogni educativi speciali e inclusione*, Erickson, Trento 2005, p. 29).

- Il BES è un funzionamento problematico originato da fattori biologici, contestuali ambientali, contestuali personali, di partecipazione sociale. In uno qualsiasi dei sette ambiti di funzionamento si può generare una causa o concausa di BES.

BES_DEFINIZIONE MINISTERIALE

BES sono problematiche/difficoltà derivanti dallo

«svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e /o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse».

(Direttiva 2012)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I BES COMPRENDONO TRE SOTTO-CATEGORIE DI DIFFICOLTÀ NELL'APPRENDIMENTO:

1. Disabilità (L. n. 104/1992)

2. DSA (L. n. 170/2010)

3. Restanti forme di difficoltà apprenditive
(Direttiva 27.12.2012 e C.M. n. 8/2013)

(Disturbi evolutivi specifici, Deficit del linguaggio, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria, Deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale).

CARATTERI DEL PAI

- IL PAI È UN DOCUMENTO PEDAGOGICO E NON BUROCRATICO
- NON È UN PIANO FORMATIVO PER GLI INCLUSI MA È UN PIANO PER RENDERE CONCRETA L'INCLUSIONE
- È LO SFONDO SU CUI SVILUPPARE UNA DIDATTICA ATTENTA AI BISOGNI DI CIASCUNO NEL REALIZZARE OBIETTIVI COMUNI
- IL PAI SONO LINEE GUIDA CHE PERMETTONO DI RILEVARE IL GRADO DI INCLUSIVITÀ ESISTENTE NELLA NOSTRA SCUOLA
- CONSENTE DI PROGRAMMARE GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Piano Didattico Personalizzato / PDP 1

1. È deliberato dal Consiglio di Classe o di sezione (team dei docenti nella primaria) sulla base di criteri del Collegio docenti ed in autonomia rispetto alla richiesta dei genitori e della diagnosi presentata. Cessa il problema delle diagnosi consegnate in zona Cesarini.

2. Si verbalizza la motivazione del PDP:

a. se clinica – cioè con *diagnosi*;

b. psico-pedagogica e didattica; su autonoma valutazione dei docenti interessati;

c. se d'ordine sociale, su segnalazione degli operatori dei servizi sociali.

La nota min. 22 nov. 2013 elimina l'automatismo tra richiesta dei genitori, diagnosi e PDP; e non cita i servizi sociali. È il Consiglio di classe o il team docenti ad avere l'ultima parola sulla necessità di percorsi personalizzati e di eventuali misure dispensative o compensative.

Piano Didattico Personalizzato / PDP 2

3. È firmato dal DS o suo delegato, dai docenti e dalla famiglia
4. È autorizzato dalla famiglia nelle parti in cui è necessario trattare dati sensibili.
5. Documenta alle famiglie le strategie d'intervento programmate.

Piano Didattico Personalizzato / PDP 3

6. Il PDP contiene:

- Il percorso individualizzato e/o personalizzato, elaborato collegialmente
- l'indicazione delle «idonee strategie di intervento e i criteri di valutazione degli apprendimenti»
- l'individuazione dei livelli minimi attesi per le competenze in uscita da conseguirsi nelle progettazioni didattico-educative
- l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative necessarie

7. La diagnosi può essere rilasciata da un medico, da uno psicologo o da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Piano Didattico Personalizzato / PDP 4

1. Descrizione situazione che ha generato l'intervento didattico personalizzato (PDP). (Dalla Diagnosi o dalle considerazioni pedagogiche del CdC)
2. Motivazione adozione del PDP
3. Patto educativo con la famiglia
4. Esposizione delle attività didattiche personalizzate nelle sole discipline interessate alla personalizzazione indicando:
 - livelli di competenza essenziali
 - Metodologie da adottare
 - Misure dispensative e compensative
 - Modalità di valutazione (criteri e prove)
 - Durata (temporizzazione: max un anno)

NORME E GIURISPRUDENZA

- SUI **BES** ESISTE POCA GIURISPRUDENZA SPECIFICA.
- SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DEI TAR IN MATERIA DI **DSA**
- PRINCIPI RICAVABILI DALLA GIURISPRUDENZA SUI DSA:
 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE
 - MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATE
 - MANCATA ADOZIONE DEL PDP
 - MANCATO RISPETTO DA PARTE DEI DOCENTI RIGUARDO AL PDP
 - IL VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

GIURISPRUDENZA BES

Sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014.

Il Tar Lazio ha annullato la non ammissione di un alunno dal terzo anno al quarto della scuola primaria; nel ricorso presentato è eccepita la mancata considerazione nella valutazione finale del *disagio della situazione familiare del bambino* (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli difficoltà economiche). La scuola non aveva messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione familiare. (ex USR Torino)

GIURISPRUDENZA BES

Il medesimo orientamento si ritrova nella sentenza Tar Lazio n. 7024 del 2 luglio 2014. Anche in questo caso i giudici hanno rilevato che il minore proveniva da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e versava pertanto in una situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una condizione di precarietà psico-fisica che avrebbe dovuto indurre l'istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici personalizzati, tenuto conto della particolare valenza educativa e formativa dell'istruzione di I grado. (ex USR Torino)

GIURISPRUDENZA BES

Sentenza del Tar Toscana n. 529 del 18 marzo 2014: secondo i giudici «anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli *ausili* deliberati dal Cons./classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al più valore indiziario), *il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego*, così come non reca traccia di considerazione della *condizione patologica dell'alunno*, sebbene lo stesso Cons./classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Cons./classe che risiede l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Cons./classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni». (ex USR Torino)

**DISTURBI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO
LEGGE 170/2010**

LEGGE N. 170/2010

- RECA DISPOSIZIONI “NUOVE” NEL SENSO CHE SUPERA TUTTE LE ALTRE PRECEDENTI DI RANGO INFERIORE E DETTA NORME SISTEMATICHE E NON SETTORIALI
- I DSA RILEVANO QUASI DEL TUTTO IN AMBITO SCOLASTICO, DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALL’UNIVERSITÁ
- NON RIGUARDA ALTRI AMBITI SOCIALI (LAVORATIVI, FAMILIARI, ETC.)

LEGGE N. 170/2010

- É GARANTE IN VIA PRIMARIA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE e FAVORISCE IL SUCCESSO FORMATIVO (diritto inviolabile, art. 2 Cost.; la scuola é aperta a tutti, art. 34, comma 1; uguaglianza sostanziale, art. 3, comma 2; principio di personalizzazione nell'insegnamento-apprendimento, L. n. 59/1997, DPR 275/1999, L. n. 53/2003):
- CONFERMA DIRITTI INVIOLABILI CHE SE LESI SONO TUTELABILI IN TRIBUNALE

LEGGE N. 170/2010

- **DETTA UNA DISCIPLINA ALTERNATIVA E NON CONCORRENZIALE RISPETTO ALLA LEGGE N. 104/1992.**
- **La L. n. 170/2010 apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto all'istruzione, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla L. n. 104/1994.**

FINALITÀ DELLA LEGGE n. 170/2010

- RICONOSCIMENTO DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) ED IN SPECIFICO: LA *DISLESSIA*, LA *DISGRAFIA*, LA *DISORTOGRAFIA*, LA *DISCALCULIA*
- GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DELL'ALLIEVO CON DSA
- FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO, ANCHE ATTRAVERSO MISURE DIDATTICHE DI SUPPORTO, GARANTIRE UNA FORMAZIONE ADEGUATA E PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ
- RIDURRE I DISAGI RELAZIONALI ED EMOZIONALI
- ADOTTARE FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ADEGUATE ALLE NECESSITÀ FORMATIVE DEGLI STUDENTI
- PREPARARE GLI INSEGNANTI E SENSIBILIZZARE I GENITORI NEI CONFRONTI DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ai DSA
- FAVORIRE LA DIAGNOSI PRECOCE E PERCORSI DIDATTICI RIABILITATIVI
- INCREMENTARE LA COMUNICAZIONE E LA COLLABORAZIONE TRA FAMIGLIA, SCUOLA E SERVIZI SANITARI DURANTE IL PERCORSO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
- ASSICURARE EGUALI OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLE CAPACITÀ IN AMBITO SOCIALE E PROFESSIONALE (EX ARTT. 1 E 3)

DSA

- SONO DISTURBI DI NATURA NEURO-BIOLOGICA; DESTINATI A DURARE NEL TEMPO; ACCERTABILI ATTRAVERSO TEST.
- CONDIZIONE CLINICA EVOLUTIVA DI DIFFICOLTÁ NELL'APPRENDIMENTO CHE COINVOLGE LE AREE DELLA LETTURA; DELLA SCRITTURA E DEL CALCOLO
- I DSA RIGUARDANO UNO SPECIFICO DOMINIO DI ABILITÁ (COMPETENZE STRUMENTALI DELL'APPRENDIMENTO) E NON IL FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO GENERALE CHE RIMANE INTATTO.
- NELL'ALUNNO CON DSA PUÓ ESSERE COMPRESENTE UN DISTURBO DI NATURA NEUROBIOLOGICA (come l'ADHD) E PSICOPATOLOGICA (ansia, depressione e disturbi comportamentali e della condotta).

SCUOLA E FAMIGLIA

È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali (L. 170/2010, art. 3, commi 2-3)

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia...” (art. 3, comma 2)

GIURISPRUDENZA

PREMESSA

1. DIRITTI SOSTANZIALI (Costituzione, Corte costituzionale e L. n. 53/2003)

2. SONO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

-NON AMMISSIONE / AMMISSIONE

-PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

-ESAME DI STATO

(Si applica la L. n. 243/1990).

3. VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE é atto pubblico. Gode della c.d. fede privilegiata.

NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA

- Cause di annullamento
 - OMESSA VALUTAZIONE IDONE E GLOBALE DELLO STUDENTE (TAR Lazio n. 31203/2010)
 - MANCATA ADOZIONE DEL PIANO INDIVIDUALIZZATO (TAR TN BZ n. 122/2011)
 - OMESSA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI (TAR TN BZ n. 122/2011)
 - MANCANZA DI RAPPORTI COLLABORATIVI TRA SCUOLA, ASL E FAMIGLIE (TAR TN BZ n. 122/2011)

NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA

- MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI SCIENTIFICHE TRASPOSTE IN LEGGI; REGOLAMENTI E CIRCOLARI (TAR TN BZ n. 122/2011).
- OMESSA VALUTAZIONE DELLA DISLESSIA AI FINI DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE (TAR Lazio 2010)
- OMESSA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE POTENZIALITÀ DEGLI ALLIEVI (TAR Lombardia n. 2251/2008)

NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA

- MANCATA PONDERAZIONE DELL'EFFETTIVA PREGNANZA DEI DAS (TAR Friuli n. 420/2011).
- MANCATA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE ALLA LUCE DELLO SPECIFICO PERCORSO PREDISPOSTO PER IL DSA (TAR Toscana n. 1719/2012; TAR Lazio n. 31203/2010 e n. 3465/2014; TAR Lombardia n. 4649/2009).
- NON ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE (TAR Campania n. 2404/2014; TAR Lazio n. 10817/2014).

NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA

- **MOTIVAZIONE NON ADEGUATA DELLA NON-AMMISSIONE (Consiglio di Stato n. 3593/2012; TAR Lazio n. 31203/2010).**
- **MANCATA APPLICAZIONE CONCRETA DI PRESCRIZIONI DETTATE DAL PDP PER IL MINORE (TAR Lombardia n. 2251/2008).**

NON AMMISSIONE ILLEGITTIMA

- Cause di annullamento
 - Omessa valutazione idone e globale dello studente (TAR Lazio n. 31203/2010)
 - Omessa adozione del Piano Individualizzato (TAR TN BZ n. 122/2011)
 - Omessa definizione e attuazione di strumenti dispensativi e compensativi (TAR TN BZ n. 122/2011)
 - Mancanza di rapporti collaborativi tra scuola, ASL e famiglie (TAR TN BZ n. 122/2011)

NON AMMISSIONE LEGITTIMA

- SE RISULTA DA VERBALE CHE ALLO STUDENTE SONO STATI CONCESSI STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE COMPENSATIVE (TAR Lombardia n. 2462/2012)

SE L'ALUNNO É CAUSA DEL PROPRIO INSUCCESSO PER SCARSO IMPEGNO, NONOSTANTE LA SCUOLA ABBIA ADOTTATO TUTTE LE MISURE DI LEGGE (TAR Umbria n. 329/2011)

SE LA SCUOLA HA ADOTTATO QUANTO D'OBBLIGO, LA NON AMMISSIONE É LEGITTIMA.

AMMISSIONE CAUTELARE ESAME DI STATO - RINNOVAZIONE

- PER MANCATA PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE.
- NON UTILIZZO DI STRUMENTI DISPENSATIVI E MISURE COMPENSATIVE (TAR Liguria, n. 328/2012).

DANNO PATRIMONIALE

- PREGIUDIZIO DI NATURA ECONOMICA
 - *COSTO* DOCUMENTATO PER INSEGNAMENTI PRIVATI NECESSARI PER RECUPERARE A CASA QUANTO IN CLASSE NON SI É FATTO:
 - *COSTO* DOCUMENTATO PER SOSTEGNO PSICOLOGICO O LOGOPEDICO.

DANNO NON PATRIMONIALE

- PREGIUDIZIO PATITO NELLA SFERA PSICHICA, MORALE, BIOLOGICA, EMOTIVA DEL SOGGETTO DSA:
 - PATEMA D'ANIMO
 - DISAGIO INTERIORE
 - INGIUSTA SOFFERENZA
 - DANNO ESISTENZIALE (compromissione delle attività esistenziale, es. privazione del tempo del gioco)
- IL DANNO NON-PATRIMONIALE É LIQUIDATO IN VIA EQUITATIVA DAL GIUDICE IN UNA SOMMA PARI A 15.000 euro.

PDP MANCATA ADOZIONE

- OMESSA PREDISPOSIZIONE DEL PDP (TAR Lombardia n. 2356/2014 e n. 371/2014)
- PDP NON RECA ALCUNA DATA, NÉ NUMERO DI PROTOCOLLO (= piano didattico tardivo) (TAR Campania, n. 4069/2013)
- DEVE ESSERE COMPILATO NON CON SUPERFICIALITÀ, E IN COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA (TAR Liguria n. 1178/2012)
- IL PDP É UN CONTRATTO FORMATIVO (TAR Liguria n. 1178/2012)

VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE

- É ATTO PUBBLICO (TAR Lombardia n. 2462/2012).
- NON DEVE AVERE VALORE
GENERICO, NON INFORMANDO
ADEGUATAMENTE SU CIÓ CHE LA
SCUILA HA FATTO (TAR Lazio n.
11/2013).